

Associazione svizzera del controllo abitanti (ASCA)

STATUTI

Introduzione

I seguenti Statuti sostituiscono gli "Statuti della Società svizzera dei capi comunali del controllo degli abitanti" approvati nell'assemblea costitutiva del 29 maggio 1949. Essi sono da considerare come il risultato di una globale revisione statutaria.

I. Nome, estensione e scopi

Art. 1

1.1 *Nome*

Con il nome di "Associazione svizzera del controllo abitanti" (in seguito denominata ASCA)¹ è costituita un'Associazione a sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

1.2 *Estensione, Sede*

L'Associazione estende la propria attività su tutto il territorio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.²
La sede si trova al domicilio del Presidente dell'Associazione.

1.3 *Scopi*

Gli scopi dell'Associazione sono:

- lo scambio di esperienze e di opinioni nel campo professionale;
- la presa di contatto con le autorità nel senso di una possibile ampia e cooperante consulenza nei progetti di legge riguardanti il controllo degli abitanti e degli stranieri;
- la presentazione di suggerimenti alle autorità per l'unificazione dei metodi di registrazione nel campo delle notifiche e del controllo degli abitanti in Svizzera, in quanto ciò sia possibile;
- La tutela dei comuni interessi spirituali e materiali dei membri, la reciproca assistenza come pure la cura della collegialità.

¹ Nuovo nome dell'Associazione con deliberazione dell'Assemblea generale 14 giugno 2001

² Cambiato con deliberazione dell'Assemblea generale 14 maggio 1992

II. Membri

Art. 2

Ammissione

Può divenire membro dell'Associazione chi occupa un posto direttivo nel campo specifico. L'appartenenza all'Associazione è aperta anche ai funzionari dirigenti delle amministrazioni federali e cantonali.

Art. 3

Membri straordinari e onorari

L'assemblea generale può nominare dei membri straordinari e onorari (art.8). I membri onorari hanno diritto di voto.

Art. 4

Dimissioni

Le dimissioni dall'Associazione devono essere inoltrate osservando le norme dell'art. 70 del Codice Civile Svizzero. Le dimissioni sono ritenute valide qualora siano soddisfatti tutti gli obblighi verso l'Associazione sino al giorno in cui decade l'appartenenza quale membro.

III. Organizzazione

Art. 5

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il comitato;
- i revisori dei conti.

Art. 6

L'assemblea generale, Convocazione

L'Associazione si riunisce, in assemblea ordinaria, una volta all'anno. Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente nei casi seguenti:

- a) a seguito di decisione del comitato;
- b) a seguito della richiesta scritta formulata da almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto, munita del numero necessario di firme e con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea dev'essere fatta, in forma scritta, almeno 30 giorni prima e deve portare l'indicazione del luogo, dell'orario e delle trattande in discussione. La convocazione di cui alla lettera b) deve avvenire entro 2 mesi dalla ricezione della relativa istanza.

Art. 7

Direzione, Elezione, Votazioni

L'assemblea è diretta dal Presidente. Il (la) segretario (a) tiene il verbale. Per tutte le decisioni e le elezioni è necessaria la maggioranza assoluta. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente. Elezioni e votazioni avvengono per alzata di mano. A richiesta della maggioranza si voterà per scrutinio segreto. Ogni membro ha diritto ad un voto.

Per l'esclusione di membri è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. Non può essere presa nessuna decisione su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.

Ogni assemblea, regolarmente convocata, è abilitata a decidere.

Art. 8

Competenze

All'assemblea spettano le seguenti competenze:

- elezione del Presidente;
- elezione del vicepresidente;
- elezione del comitato, dei revisori dei conti e delle commissioni permanenti;
- nomina dei membri onorari su proposta del comitato;
- decisione su proposte del comitato e dei membri;
- approvazione del rapporto annuale, dei conti e del preventivo;
- fissazione della quota sociale annua;
- designazione della località per la tenuta dell'assemblea ordinaria successiva;
- accettazione ed esclusione di membri.

Art. 9

Comitato

Il comitato si compone di 9 membri e cioè:

- del Presidente;
- del vicepresidente;

- del segretario (a);
- del cassiere (a);
- di 5 membri.

Il Presidente formula le proposte al comitato per l'attribuzione delle cariche di segretario e di cassiere. Qualora l'uno o l'altro non fossero membri dell'Associazione, essi partecipano alle sedute rispettivamente alle assemblee, ma hanno solo voto consultivo.

I Presidenti delle commissioni permanenti fanno parte, in ogni caso e con diritto di voto, del comitato.

Soci onorari possono pure essere nominati in seno al comitato.

Art. 10

Rappresentanza regionale

In seno al comitato e alle commissioni permanenti non possono, di regola, essere eletti più di 2 membri dello stesso Cantone. Le singole regioni del paese sono da rispettare secondo lo spirito della Costituzione federale.

Art. 11

11.1 Sedute

Il Presidente convoca il comitato, almeno una volta, a una giornata di studio la cui durata è fissata d'ufficio.

11.2 Compiti

Il comitato cura gli affari dell'Associazione e prepara l'ordine del giorno per l'assemblea. Le sue decisioni sono valide almeno quando 5 membri aventi diritto di voto sono presenti alla seduta. Gli affari correnti sono curati da un ufficio designato dal comitato.

11.3 Responsabilità - firme

Il Presidente e il (la) segretario (a) firmano validamente a nome dell'Associazione.

Art. 12

Segretario (a)

Il (la) segretario (a) tiene a giorno l'elenco dei membri, redige i verbali delle sedute del comitato e delle assemblee e sbriga la relativa corrispondenza. Una copia del verbale dev'essere inviata ai membri, entro 30 giorni al più tardi, dopo ogni seduta del Comitato o dell'assemblea generale.

Art. 13

Cassiere (a)

Il (la) cassiere (a) è responsabile della tenuta dei conti e dell'incasso delle quote annue. Deve presentare all'assemblea generale i conti annuali approvati dai revisori ed è tenuto (a) ad allestire il preventivo per il successivo anno di attività.

Art. 14

Durata della carica

La durata della carica dei membri del comitato, dei revisori dei conti e dei membri delle commissioni permanenti è fissata in tre anni. Le elezioni periodiche dei membri del comitato sono preparate da quest'ultimo. Di regola eventuali sostituzioni avvengono nel corso dell'assemblea generale, per il resto del termine del mandato. In ogni caso tutti i membri sono rieleggibili.

Art. 15

Commissioni

Per lo studio di speciali oggetti, la preparazione di proposte e per trattative con le autorità, il comitato è autorizzato a far capo a singoli collaboratori, scelti fra i membri, od a formare commissioni speciali.

Le commissioni non permanenti si costituiscono da sole. I rispettivi compiti e la durata sono stabiliti di volta in volta dal comitato.

Art. 16

Finanze

Il patrimonio dell'Associazione è da collocare in modo che frutti interesse.

Art. 17

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire in ogni momento con decisione assembleare. Una decisione di scioglimento richiede l'approvazione dei 2/3 dei membri presenti all'assemblea generale.

Art. 18

Patrimonio dell'Associazione

In caso di avvenuto scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è da assegnare un ente con scopo benefico da designare dall'assemblea. Nel caso in cui una

decisione non fosse possibile, la decisione spetterà al Comune, rispettivamente all'Autorità di vigilanza del Cantone cui ha sede il comitato al momento dello scioglimento.

IV. Norme finali

Art. 19

Approvazione, Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea generale del 17.06.1971 ed entra in vigore subito sostituendo quello del 29.05.1949.

Il Presidente : H. Geissbühler
Il Segretario del giorno : H. Gasser

Interlaken, 17 giugno 1971